

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2952

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIVETTI, POLLI, ONGARO, LATRONICO, TERZI, MAGISTRONI, FRONTINI, BAMPO, MAURIZIO BALOCCHI, FLEGO, ARRIGHINI, GIANMARCO MANCINI, ALDA GRASSI, MARIA CRISTINA ROSSI, BERTOTTI, AIMONE PRINA, DOSI, METRI, MATTEJA, TERZI, ORESTE ROSSI, BONATO**

Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  
« legge quadro sul volontariato »

Presentata il 22 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « legge quadro sul volontariato », introducendo un regime normativo specifico, rappresenta un grande passo volto ad incentivare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, a definirne l'ambito applicativo ed a favorirne le attività con agevolazioni anche di tipo fiscale. Il volontariato aiuta le istituzioni a ritrovare il rapporto con i cittadini, assicurando prestazioni il più possibile personalizzate e dirette laddove non giunge la struttura pubblica. Il volontariato, con il suo servizio alle fasce più deboli, costituisce un richiamo a ripartire dai soggetti più bisognosi per costruire giustizia e per attuare importanti dettami costituzionali.

D'altra parte lo Stato aiuta a sua volta il volontariato a sentirsi parte integrante di una « casa comune » e non di un'isola felice. Per assolvere all'importante ruolo a cui sono chiamate, le organizzazioni di volontariato devono continuare in una maturazione che le ha viste, nell'ultimo decennio, progredire, e non solo nel numero delle persone coinvolte.

Ciò premesso si pone la necessità di un intervento integrativo alla legge in questione in relazione a due ordini di effetti: in primo luogo devono essere superati limiti legati agli adempimenti burocratici introdotti dalla legge, e, in secondo luogo, devono essere incluse nel campo delle agevolazioni fiscali quelle operazioni che

nella legge non hanno trovato quella chiarezza di significato auspicata da più parti.

Si è ritenuto necessario, pertanto, superare i limiti posti dalla legge quadro che prevedeva l'iscrizione senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Non si comprende, infatti, la ragione di una simile complicazione, quando al comma 2 dell'articolo 6 della legge in questione si afferma che « l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali ».

L'altro ordine di effetti è legato alla poca chiarezza in merito ai redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali. La presente proposta di legge prevede, pertanto, l'esenzione da ogni tassa ed imposta a carico delle organizzazioni regolarmente iscritte nei pubblici registri, in ordine ai redditi derivanti dal possesso di immobili.

Inoltre, per le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento delle attività associative, è escluso l'assoggettamento al regime dell'imposta sul valore aggiunto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché da ogni altro onere fiscale ».

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

« 4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive, impiegati per il perseguimento di fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) ed all'imposta locale sui redditi (ILOR) ».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. I redditi derivanti dal possesso di immobili, le cui rendite sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali, sono esenti da ogni imposta e tassa a carico delle organizzazioni stesse.

4-ter. Le organizzazioni di volontariato possono beneficiare di tali agevolazioni solo se iscritte ai registri di cui all'articolo 6.

4-quater. Le operazioni derivanti da acquisti di attrezzature, strumenti e macchinari utili ai fini dello svolgimento della loro attività non sono assoggettate al regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ».

## ART. 2.

1. Al comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, introdotto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole: « senza interruzione da almeno due anni » sono soppresse.